

Art. 1	– PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI	3
Art. 2	– OGGETTO	3
Art. 3	– DURATA E OPZIONI	4
Art. 4	– CORRISPETTIVO	4
Art. 5	– FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
Art. 6	– VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	6
Art. 7	– PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 8	– PENALI	7
Art. 9	– DIFFORMITÀ E VIZI	8
Art. 10	– OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
Art. 10.1	– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE	8
Art. 10.2	– NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	9
Art. 11	– SUBAPPALTO	9
Art. 12	– REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI	11
Art. 13	– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	11
Art. 14	– COMUNICAZIONI	12
Art. 15	– COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.	12
Art. 16	– SICUREZZA SUL LAVORO	12
Art. 17	– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
Art. 18	– OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	14
Art. 19	– DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE	14
Art. 20	– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	14
Art. 21	– PROPRIETÀ INTELLETTUALE	16
Art. 22	– RISOLUZIONE	18
Art. 23	– RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO 19	
Art. 24	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO	19
Art. 25	– DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO	20
Art. 26	– CONTROVERSIE	20
Art. 27	– SPESE	20
Art. 28	– RINVIO	20

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
FORMAZIONE IN SANITÀ

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione, _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “**Committente**”)

E

_____ Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____, con sede legale in _____, in persona del _____ domiciliato ai fini del presente atto presso _____, (nel seguito anche “Appaltatore”)

e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data _____ il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l’indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per _____ mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita con le modalità di cui al “*Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche*” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell’11 febbraio 2014;
- in data _____ il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l’aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l’aggiudicazione efficace in favore della Società in epigrafe;
- il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e relativi allegati e dello Schema di contratto” (Allegato n. ____), le “Informazioni Complementari” (Allegato n. ____), l’“Offerta economica” (Allegato n. ____), (eventuale) l’“Offerta tecnica” (Allegato n. ____), il “D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze” (Allegato n. ____), (complessivamente, i “Documenti di Gara”), sono allegati al presente Contratto;
- l’Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell’importo pari ad Euro _____ (Euro _____) con _____ n. _____ del _____, rilasciata da _____ (Allegato n. ____), ed ha presentato la polizza assicurativa n. _____ per _____ per un massimale non inferiore ad Euro _____ (Euro _____) a copertura di _____ (Allegato n. ____);

- L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati (complessivamente gli "Allegati"), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono gli Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- Allegato 1) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
- Allegato 2) Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;
- Allegato 3) Offerta Economica;
- Allegato 4) Offerta tecnica;
- Allegato 5) D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Allegato 6) Garanzia definitiva;
- Allegato 7) Polizza Assicurativa;
- Allegato 8) Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento in appalto del servizio di gestione della formazione in sanità, così composto:

Prestazioni "a corpo"

1. servizio di erogazione della piattaforma applicativa a supporto della gestione della formazione in sanità, comprese le attività di configurazione iniziale della piattaforma, setup e migrazione (a corpo)

Prestazioni a "consumo"

2. servizi professionali per le attività di formazione e assistenza all'avvio per un massimo di 72 gg/uomo (a consumo);
3. servizi professionali di estensione del perimetro funzionale della piattaforma applicativa per un massimo di 180 gg/uomo (a consumo);
4. servizi professionali per l'attivazione e la gestione dei moduli per l'estensione dei servizi formativi ECM presso i Provider pubblici erogatori di prestazioni sanitarie e socio assistenziali per un massimo di 440 gg/uomo (a consumo);
5. servizi professionali, opzionali, in fase di chiusura del contratto (negli ultimi 2 mesi di vigenza del contratto) per le attività di supporto al passaggio ad

un'eventuale nuova piattaforma applicativa (ad esempio l'esportazione dati) per un massimo di 20 gg/uomo (a consumo).

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA E OPZIONI

Il contratto che verrà stipulato in esito all'aggiudicazione della procedura avrà decorrenza dalla data di stipula ovvero dalla data di esecuzione anticipata e si concluderà decorsi 36 mesi dall'avvio dell'erogazione della piattaforma applicativa che avrà luogo, a seguito dell'accettazione dell'ambiente di produzione, nella data che verrà concordata tra le parti e, comunque, entro il primo trimestre del 2018.

Il CSI si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dei seguenti servizi, per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni, comprese quelle economiche, che verranno contrattualizzate in esito all'aggiudicazione della procedura:

1. servizio di erogazione della piattaforma applicativa a supporto della gestione della formazione in sanità, comprese le attività di configurazione iniziale della piattaforma, setup e migrazione (a corpo);
2. servizi professionali di estensione del perimetro funzionale della piattaforma applicativa (a consumo);
3. servizi professionali per l'attivazione e la gestione dei moduli per l'estensione dei servizi formativi ECM presso i Provider pubblici erogatori di prestazioni sanitarie e socio assistenziali (a consumo)

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di richiedere servizi professionali, opzionali, in fase di chiusura del contratto (negli ultimi 2 mesi di vigenza del contratto) per le attività di supporto al passaggio ad un'eventuale nuova piattaforma applicativa (ad esempio l'esportazione dati), per un massimo di 20 gg/uomo (a consumo).

Tali prestazioni saranno richieste sulla base delle effettive necessità del Consorzio, sino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di spesa di cui al successivo paragrafo 4 e saranno fatturate applicando l'importo unitario posto a base di gara indicato per la figura professionale "Specialista di prodotto/tecnologia senior", ridotto della percentuale unica di sconto indicata dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato come segue.

Il corrispettivo relativo alle prestazioni a “corpo” di cui al precedente articolo 2, determinato dall'importo complessivo offerto, quale risultante dall'Offerta economica allegata, è pari ad € _____ (Euro _____/___).

Il corrispettivo relativo alle prestazioni “a consumo” di cui al precedente articolo 2 è determinato sulla base del listino di cui all'Offerta economica allegata, sino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di spesa di cui al paragrafo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Tali prestazioni “a consumo”, che saranno richieste sulla base delle effettive necessità del Consorzio, saranno fatturate applicando gli importi unitari posti a base di gara indicati, ridotti della percentuale unica di sconto indicata dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, avrà l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni del contratto che verrà stipulato - comprese quelle economiche - un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto (1/5) dell'importo contrattuale massimo stimato del contratto stesso.

Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € _____ (Euro _____), oltre oneri di legge.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio.

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con le seguenti modalità:

- prestazioni “a corpo”: periodicità trimestrale posticipata; l'emissione dell'ultima fattura è subordinata alla consegna della base dati e della documentazione di cui al paragrafo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.
- prestazioni “a consumo” di cui ai punti 2., 3. e 4. del precedente articolo 1.: periodicità trimestrale posticipata, in ragione dei gg/uu effettivamente erogati;
- prestazioni “a consumo” di cui al punto 5. del precedente articolo 1.: a titolo di rata di saldo, in ragione dei gg/uu effettivamente erogati.

Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:

- Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;
- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

Il CSI-Piemonte opera in regime di IVA ad esigibilità immediata.

Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d'ordine di riferimento.

Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 c.9 D.Lgs.50/2016, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare (eventuale).

In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a **30 gg. dalla data di ricevimento della fattura**, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

Art. 6 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.

Art. 7 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il

Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

Art. 8 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al paragrafo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del

presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 9 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 10– OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 10.1– NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 10.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 11 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

[OVVERO]

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto esclusivamente per una o più delle seguenti società, secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1)
- 2)
- 3)

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

.....
.....

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di spesa del contratto.

Il Subappaltatore dovrà fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei limiti delle quote consentite di cui al precedente comma. La fatturazione dovrà avvenire nei modi ed alle condizioni riportate all'Art. Fatturazione e Pagamenti dello schema di contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore deve presentare al CSI - almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori subappaltati, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso - la richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata dalla seguente documentazione:

- schema del Contratto di subappalto completo di ogni elemento, con esplicita riserva di "efficacia condizionata all'autorizzazione da parte del CSI". Nel contratto devono essere esplicitati: le prestazioni subappaltate, l'importo del subappalto, le modalità e le tempistiche di pagamento, la durata del subappalto; tale schema deve, altresì, contenere, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

- (se la società rientra nei tipi indicati al successivo articolo “Disposizioni antimafia”) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano diritto.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell'art 105 del D.Lgs sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12– REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. _____ che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nel Sig. _____.

Art. 13– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto _____.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del certificato di verifica di conformità, nonché tutte le attività che si

rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

Art. 14– COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la posta elettronica certificata (pec) e dovranno essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 15– COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 16– SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 17– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino.
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti *pro tempore*. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it.
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 18 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01", ivi incluso il suo addendum "Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza", nonché del Codice Etico, come adottati del Committente.

A tale riferimento, il "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01" e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali- Atti generali e Altri contenuti - Corruzione). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01" e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

Art. 19 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 20– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), dall'allegato B al decreto indicato, nonché dai

provvedimenti generali dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dal Regolamento Europeo 2016/679 sull'individuazione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Si precisa che l'Appaltatore, nel dare esecuzione al contratto, dovrà avvalersi esclusivamente di personale espressamente e formalmente designato per iscritto quale incaricato al trattamento dei dati personali ovvero, nei casi di interesse, amministratore di sistema, e debitamente formato dall'Azienda stessa su tale materia.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'adozione di ogni misura tecnica ed organizzativa adeguata a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Oltre a quanto sopra indicato, il CSI si riserva di richiedere e concordare con l'Appaltatore l'implementazione di misure adeguate, senza oneri aggiuntivi per il CSI Piemonte, nell'ambito dell'espletamento delle attività. Tali misure devono essere implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore e degli standard internazionali e delle "best practices" in materia di sicurezza. A tal fine l'Appaltatore si impegna a dare evidenza dell'adozione del regime operativo di sicurezza concordato con idonea documentazione e a fornire annualmente un aggiornamento della stessa.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

E' cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente e la verifica della corretta applicazione delle norme in materia di privacy.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Committente o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto al DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale ha effettuato lecitamente copia o conservazione.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 21 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente appalto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà

intellettuale e/o industriale (di seguito, complessivamente, il Materiale), sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva della Stazione Appaltante.

In particolare, la Stazione Appaltante acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti economici di proprietà intellettuale di quanto sviluppato ad hoc su indicazione del Committente stesso, ovvero del Materiale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le componenti esterne, comprensive dei codici binari e sorgenti, alla piattaforma applicativa di cui al punto b. del paragrafo 7. del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, manualistica, documentazione, layout, siti web, etc. comunque realizzate dall'Appaltatore. La Stazione Appaltante acquisisce, quindi, la titolarità piena ed esclusiva di tutti i materiali (dati, informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici) prodotti dall'Appaltatore in adempimento degli obblighi contrattuali.

Sotto altro profilo, nell'ipotetico e residuale caso - considerato l'oggetto di cui al presente Capitolato, come sopra definito - in cui in ragione delle caratteristiche del servizio richiesto fosse comunque necessario installare presso la Stazione Appaltante e/o comunque utilizzare con modalità considerabili come fornitura in licenza un qualsivoglia software, su detto software (di seguito, Software Licenziato), l'Appaltatore dovrà garantire al Committente – senza costi aggiuntivi - la titolarità delle relative licenze, fornendone al contempo alla Stazione Appaltante elenco dettagliato.

Le suddette licenze dovranno, ove presenti, dovranno obbligatoriamente attribuire al Committente il diritto d'uso, quantomeno per il tempo ed ai fini della fruizione del servizio di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, del Software Licenziato (comprensivo della relativa documentazione).

L'Appaltatore dovrà, nel caso, altresì assicurare al Committente la titolarità dei medesimi diritti - e alle medesime condizioni - previsti nelle licenze sopra individuate (o fornire comunque licenze già attributive di tali diritti) sui software (patch, aggiornamenti, correzioni, etc.) che dovranno e/o potranno essere forniti nell'ambito dei servizi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti tecnici, senza costi aggiuntivi di licenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a garantire l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sopra e, a tale fine, garantisce sotto la sua responsabilità che sui materiali sopra richiamati non gravino diritti di terzi di cui questi ultimi possano eventualmente lamentare violazione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare la Stazione Appaltante da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione alla lamentata violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, inclusa ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi in relazione alla titolarità ovvero all'uso improprio del Materiale (nonché, nell'ipotetico caso, del Software licenziato), come sopra definito.

Con specifico riferimento, infine, alle basi di dati fornite all'avvio del rapporto come specificato al paragrafo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, nonché rispetto alle relative evoluzioni e/o implementazioni e/o modifiche e/o integrazioni realizzate dall'Appaltatore comunque in corso di rapporto contrattuale ed in funzione di quest'ultimo, nonché rispetto alle altre basi di dati utilizzate, visionate o a cui l'Appaltatore possa comunque avere accesso nel corso ed in ragione dell'instaurato rapporto contrattuale (complessivamente le Basi Dati), si precisa che esse sono di esclusiva titolarità del CSI o dei suoi consorziati che li detengono in modo completo ed esclusivo. Spettano in particolare modo alla Stazione Appaltante tutti i diritti riconosciuti dalla Legge n. 633/1941 e s.m.i. in relazione alle eventuali banche dati costituite e/o integrate tramite l'Appaltatore.

Inoltre, i dati eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti negli archivi del CSI e/o dei suoi consorziati dall'Appaltatore sono da considerarsi nella titolarità – o comunque nella disponibilità esclusiva – del CSI e/o dei suoi consorziati.

In conseguenza di quanto sopra, l'Appaltatore dovrà avere cura di gestire dette Basi Dati nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 20, nonché nel rispetto delle architetture e dei formati specificati al paragrafo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, premurandosi di restituire, nel rispetto delle tempistiche di cui al medesimo paragrafo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, tutte le Basi Dati alla Stazione Appaltante, nei formati e con le modalità sopra richiamate, non conservando ovvero distruggendo ogni eventuale copia ulteriori in proprio possesso ed astenendosi in ogni caso da ogni eventuale ulteriore utilizzo.

Art. 22 – RISOLUZIONE

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 108. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;

- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Concedente non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 23– RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 24– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del

Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 25 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 26 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 27 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 28 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, li _____



Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:
